



TRIBUNALE di MATERA

Il presidente – giudice istruttore

nella causa civile iscritta al n. **XXXX** R.G. promossa da:

MEVIA (Avv. TIZIA)

RICORRENTE

CONTRO

FILANO (Avv. CAIO)

RESISTENTE

NONCHÉ

P.M. presso il Tribunale di Matera

INTERVENUTO

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del XXX, ha pronunciato

la seguente

ORDINANZA

Il presidente

Letti gli atti del procedimento civile n. XXXX, di separazione giudiziale, pendente tra MEVIA e FILANO,

Viste le ulteriori memorie e deduzioni elaborate dalle parti,

Preso atto della natura dei contrasti che assorbono gran parte della materia del contendere, e della attuale irreparabilità della frattura creatasi tra i coniugi, che evidenzia un progressivo e reciproco smarrimento dell'*affectio coniugalis*, che, quali che ne siano le motivazioni profonde, non può essere di certo ripristinato per legge, né ritrovato per ordine di un terzo o *ad nutum*;

Considerato che la successiva ed eventuale fase istruttoria del presente giudizio, diretta ad appurare, data la natura della lite, gli aspetti più personali del rapporto coniugale e i rispettivi comportamenti individuali, darebbe luogo ad un complesso e defatigante approfondimento, esacerbando ulteriormente le contrapposizioni;

Considerato opportuno rinnovare il tentativo di una conciliazione della lite, per evitare, oltre ai tempi e ai costi dell'istruttoria, anche l'ulteriore aggravamento di contrasti e incomprensioni, che implicherebbero tensioni e negatività per i figli;

Ritenuta pertanto proficua per i successivi rapporti tra i coniugi la facoltà di formulare, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., una proposta conciliativa prima di ogni decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori;

Ritenuto che al momento appare opportuno prevedere un affidamento esclusivo alla madre, perché la lontananza del padre costituisce un serio





problema per l'adozione di tutte le decisioni che devono essere prese prontamente nell'interesse dei figli;

Ritenuto che comunque ciò non esclude il diritto del padre di visitare i figli, consentendo invece alla madre di assumere le decisioni necessarie senza dover dipendere dagli umori dell'altro genitore che comunque ha dimostrato costantemente di essere assente dalla vita dei figli;

Considerate le condizioni economiche delle parti in lite, che appaiono nella sostanza equivalenti;

P T M

Propone le seguenti condizioni di accordo tra le parti:

1) Affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre MEVIA, con collocazione delle stesse con la madre nella casa familiare in MADRID alla via Binocolo, n.44;

2) diritto-dovere del padre di incontrare le figlie minori, al momento presso la loro abitazione, data l'età molto piccola, e la non assuefazione delle figlie alla figura paterna, nella prima e terza domenica del mese, e nelle festività, dalle ore 16 alle ore 19 (salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra i coniugi);

3) Obbligo del FILANO di corrispondere mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, alla MEVIA la somma di € 500,00, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori (euro 250 per ciascuna);

4) Obbligo di partecipazione di entrambi i coniugi al 50 per cento alle spese straordinarie scolastiche, mediche, e per manifestazioni e attività sportive e sociali, per i figli; fatto salvo il diritto della MEVIA di ottenere dal FILANO la parte di spese straordinarie già effettuate in passato.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti, e fissa l'udienza del XXXX per la verifica della volontà delle parti, ed in caso di rifiuto della proposta conciliativa, per le ulteriori determinazioni istruttorie.

Matera, XXXXX.

Il presidente
Giudice istruttore

